

**DELIBERAZIONE 22 SETTEMBRE 2016  
508/2016/S/RHT**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE  
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI  
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 settembre 2016

**VISTI**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e sue modifiche e integrazioni;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2009, VIS 68/09;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, VIS 100/11 (di seguito: deliberazione VIS 100/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 147/2012/S/Rht (di seguito: deliberazione 147/2012/S/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 300/2015/S/Rht (di seguito: deliberazione 300/2015/S/Rht).

**FATTO**

1. Con deliberazione VIS 100/11, l'Autorità ha intimato alcune società, tra cui Comboil S.r.l. in liquidazione (di seguito: Comboil o Società), ad adempiere agli

obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08, così come specificati nell'allegato A alla medesima deliberazione di intimazione. La deliberazione VIS 100/11 precisava, inoltre, che l'invio delle informazioni e dei documenti sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

2. Il termine previsto dalla deliberazione VIS 100/11 è spirato senza che la Società abbia trasmesso alcuno dei dati e documenti richiesti per gli esercizi 2007 e 2008 e, in particolare, la Società non ha provveduto ad inviare:
  - una copia del proprio bilancio unitamente all'eventuale bilancio consolidato e non ha provveduto, altresì, ad indicare l'importo dell'addizionale IRES corrispondente nell'apposita nota di trasmissione (art. 3 deliberazione VIS 109/08);
  - le tabelle concernenti i dati contabili (art. 4 deliberazione VIS 109/08);
  - la dichiarazione del legale rappresentante della Società di attestazione di veridicità e conformità dei dati ufficiali aziendali relativa ai predetti esercizi, corredata dalla fotocopia del documento d'identità (art. 7, comma 1, deliberazione VIS 109/08).
3. Pertanto, l'Autorità, con deliberazione 147/2012/S/Rht, ha avviato, nei confronti di Comboil, un procedimento per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
4. Nel presente procedimento, con nota 11 maggio 2012 (acquisita con prot. Autorità 14428), la Società ha presentato una memoria difensiva e contestuale richiesta di essere sentita in audizione finale avanti al Collegio, richiesta ribadita con nota 9 febbraio 2016 (acquisita con prot. Autorità 3849).
5. Con nota 5 marzo 2015 (prot. Autorità n. 7579), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. Con nota 10 febbraio 2016 (prot. Autorità 3970), la Società è stata convocata in audizione finale.
7. Con nota 25 febbraio 2016 (acquisita con prot. Autorità 5711) la Società ha rinunciato alla predetta audizione.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

8. L'adempimento agli obblighi informativi, previsti dalla deliberazione VIS 109/08, è funzionale all'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, di cui all'art. 81 del decreto-legge 112/08, da parte degli operatori economici interessati.
9. In particolare, il comma 16, lett. b), del citato art. 81, annoverava, tra i soggetti sottoposti alla maggiorazione di imposta e, conseguentemente, alla vigilanza dell'Autorità (comma 18 dell'art. 81), gli operatori economici attivi nei settori ivi indicati che fossero in possesso di certi requisiti economici, tra cui i soggetti che operano, tra gli altri, nel settore della "*commercializzazione* di benzine, petroli,

gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale”.

10. L’art. 3, della deliberazione VIS 109/08, prescrive, agli operatori predetti, di inviare, all’Autorità, una copia del bilancio, unitamente all’eventuale bilancio consolidato, entro 30 giorni dalla data di approvazione nonché di indicare l’importo dell’addizionale IRES corrispondente nell’apposita nota di trasmissione.
11. Il primo comma del successivo articolo 4, della deliberazione VIS 109/08, stabilisce, inoltre, che “al fine di consentire all’Autorità di procedere alle necessarie verifiche sulla base dei dati di natura contabile, quali risultano dal sistema di contabilità in atto presso gli operatori, circa costi e ricavi unitari a livello di singolo prodotto o di singola famiglia di prodotti, gli operatori compilano, con cadenza semestrale, le tabelle di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, provvedendo alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre”. Il secondo comma del medesimo articolo prevede, altresì, che “i dati riferiti ai costi e ricavi devono essere coerenti con il conto economico di riferimento”.
12. Da ultimo, il primo comma dell’art. 7, della medesima deliberazione VIS 109/08, impone l’invio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale della Società, corredata dalla fotocopia del suo documento di identità, che attesti la veridicità dei dati e delle informazioni inviate e la loro conformità ai dati ufficiali aziendali.
13. Dagli elementi acquisiti emerge che la Società si è resa responsabile della violazione dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante l’intimazione di cui alla deliberazione VIS 100/11 e che la condotta non risulta ad oggi cessata.
14. Invero è del tutto privo di pregio l’argomento speso da Comboil per dimostrare l’insussistenza degli obblighi informativi a suo carico. La Società, infatti, attesta di non rientrare tra i soggetti tenuti al pagamento della maggiorazione Ires e al correlato divieto di traslazione della medesima, dal momento che, fin dal 2006, Comboil non commercializza “*direttamente*” prodotti petroliferi ma, sulla base di un rapporto contrattuale di agenzia con Repsol Italia S.p.a., si occupa, dietro provvigione, della loro “*vendita solo ed esclusivamente dietro ordine*” di quest’ultima società.
15. A tal proposito va, anzitutto, osservato come la disposizione di cui all’art. 81, comma 16, non consenta alcuna distinzione all’interno della categoria di operatori descritta nella sua lettera b) sopra richiamata. Inoltre, come la stessa Comboil ammette nella citata nota dell’11 maggio 2012, essa è iscritta nel Registro delle imprese detenuto dalla Camera di Commercio di Roma come esercente l’attività, corrispondente all’oggetto sociale descritto nello Statuto societario, di “*commercio all’ingrosso e al dettaglio di carburanti e lubrificanti, oli combustibili, gpl in bombole per uso civile e industriale, metano ed ogni altro prodotto derivante dalla raffinazione di prodotti petroliferi*”.
16. Ad ulteriore sostegno della contestazione mossa alla Società, vi è la nota dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2014 (acquisita con prot. Autorità 20138),

attestante l'avvenuto recupero, da Comboil, dell'addizionale IRES per il periodo di imposta 2010 da parte della Direzione provinciale di Caserta. Ciò costituisce ulteriore conferma dell'assoggettamento della società agli obblighi informativi contestati.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

17. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
18. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Comboil contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. La violazione ha riguardato il totale inadempimento agli obblighi informativi prescritti per gli esercizi relativi agli anni 2007 e 2008. La gravità di tale condotta è, altresì, accentuata dalla considerazione che ad oggi la Società non ha ancora adempiuto agli obblighi informativi contestati.
19. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
20. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che Comboil sia stata nel frattempo sanzionata, per violazioni analoghe a quella per cui si procede, con deliberazione 300/2015/S/Rht.
21. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, non disponendo di alcun dato sui ricavi maturati da Comboil per l'anno 2011, si rileva che il fatturato per l'anno 2012 è pari a circa euro 43.000.000.
22. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 32.000 (trentaduemila)

#### **DELIBERA**

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Comboil S.r.l. in liquidazione, agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Comboil S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 32.000 (trentaduemila);
3. di ordinare, a Comboil S.r.l. in liquidazione, di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di

riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23"(recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Comboil S.r.l. in liquidazione, di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Comboil S.r.l. in liquidazione (partiva iva 02491270613), Viale Indro Montanelli n. 164, 00168 Roma e all'indirizzo PEC [comboilsrl@legalmail.it](mailto:comboilsrl@legalmail.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 settembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*